Cassazione civile sez. trib., 04/09/2025, n. 24505

FATTI DI CAUSA

Lâ?? Agenzia delle entrate e del territorio impugna per cassazione, con tre motivi, la sentenza della CTR in epigrafe che, confermando la decisione della CTP di Messina, accoglieva parzialmente il ricorso di Seacode Srl avverso lâ?? avviso di accertamento emesso in base agli studi di settore, rideterminando il maggior reddito dâ?? impresa in Euro 31.709,60 ai fini Ires, Irap e Iva per lâ?? anno 2006.

La società Ã" rimasta intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

- 1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dellâ??art. 360 n. 4 cod. proc. civ., violazione e/o falsa interpretazione degli artt. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992, 132, comma 2, n. 4, cod. civ. e 112 cod. proc. civ. per aver la CTR reso una motivazione meramente apparente, in lesione altresì del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
- 2. Il motivo Ã" infondato, al limite dellâ??inammissibile.

La CTR, infatti, nel prendere specifica posizione sulle ragioni dellâ??appello dellâ??Ufficio, sottolineandone la genericitÃ, oltre a richiamare i principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 26635 del 18/12/2009, si Ã" espressamente riportata alla decisione di primo grado che ha condiviso, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, con proprie autonome considerazioni affermando che â??proprio in riferimento alla fase del contraddittorio, le argomentazioni della sentenza appellata, centrate sulla non esaustiva valutazione delle ragioni avanzate dalla societÃ, â?l, mantengono inalterata, a fronte della genericità dei motivi dâ??appello, la propria validità ai fini di fondare un legittimo accertamento nellâ??individuata, nonché ragionevole, misura comunque superiore (del 30%) ai ricavi dichiaratiâ?•.

La motivazione, dunque, pur sintetica, risulta indubbiamente comprensibile nel suo iter argomentativo, evidenziando che la ripresa dellâ??Ufficio non aveva adeguatamente considerato le ragioni dedotte dalla parte, la cui corretta valutazione comportava, invece, un ridimensionamento della pretesa.

La doglianza, dunque, oltre ad essere carente per specificit \tilde{A} , posto che non richiama n \tilde{A} \mathbb{O} contesta la sentenza di primo grado che, per l \hat{a} ??espresso richiamo, costituisce parte integrante della decisione d \hat{a} ??appello, mira in realt \tilde{A} a contestare l \hat{a} ??adeguatezza della motivazione in vista di un riesame nel merito non consentito in sede di legittimit \tilde{A} .

Ã? invece inammissibile la denunciata violazione dellâ??art. 112 cod. proc. civ., non ponendosi, neppure in astratto, una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

3. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dellâ??art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dellâ??art. 39, primo comma, D.P.R. n. 600 del 1973, nonché dellâ??art. 62 bis D.L. n. 331 del 1993, conv. dalla legge n. 427 del 1993 in relazione alla manifesta antieconomicità della conduzione aziendale e alla conseguente rideterminazione dei ricavi nellâ??accertamento.

Denuncia, inoltre, ai sensi dellâ??art. 360 n. 4 cod. proc, civ., violazione dellâ??art. 112 cod. proc. civ. per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

- 4. Le doglianze sono inammissibili.
- **4.1**. Sotto la denunciata violazione di legge sostanziale, infatti, il motivo contesta la valutazione di merito operata dal giudice da??appello che ha ritenuto la pretesa fondata nei limiti riconosciuti dalla CTP.

Pure tale censura \tilde{A} " carente di specificit \tilde{A} posto che, parimenti, non richiama n \tilde{A} © contesta la sentenza di primo grado, la cui motivazione \tilde{A} " richiamata esplicitamente dalla CTR e, dunque, costituisce parte integrante della decisione d \tilde{a} ??appello, da cui la necessit \tilde{A} di una sua esatta riproduzione e contestazione.

Né, in evidenza, sussistono i presupposti della denunciata violazione dellâ??art. 112 cod. proc. civ. avendo la CTR deciso su tutta la domanda e sui motivi dellâ??appello, oggetto di specifica valutazione (â??genericità dei motivi dâ??appelloâ?•), risolvendosi anche tale censura in una contestazione sullâ??adeguatezza e sufficienza della motivazione.

- **5**. Il terzo motivo denuncia, ai sensi dellâ??art. 360 n. 3 ovvero n. 4 cod. proc. civ, violazione e falsa applicazione dellâ??art. 113 cod. proc. civ. per aver rideterminato il reddito dâ??impresa in via equitativa.
- **5.1**. Il motivo A" infondato.

La determinazione operata dalla CTR non ha natura equitativa ma Ã" stata operata alla luce del complesso degli elementi acquisiti in giudizio e della stessa statuizione e analisi svolta dalla CTP, come risulta, del resto, dal percorso argomentativo per cui la determinazione superiore del 30% ai ricavi dichiarati risulta una misura â??ragionevoleâ?•, ossia fondata su elemento obbiettivi, valutati secondo il parametro di discrezionalità spettante al giudice di merito, e non equitativa.

6. Il ricorso va pertanto rigettato. Nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, lâ??8 luglio 2025.

Depositata in Cancelleria il 4 settembre 2025.

Campi meta

Massima: In tema di accertamento fiscale basato su studi di settore, non sussiste vizio di motivazione apparente quando la sentenza d'appello, pur sintetica, richiama e integra la decisione di primo grado con autonome e comprensibili argomentazioni, superando la genericit \tilde{A} dei motivi di impugnazione dell'Ufficio. \tilde{A} ? inammissibile in sede di legittimit \tilde{A} la censura che miri a un riesame del merito della valutazione di antieconomicit \tilde{A} aziendale o della rideterminazione dei ricavi. Parimenti, \tilde{A} " infondata la denuncia di violazione per rideterminazione equitativa del reddito d'impresa se tale quantificazione si fonda su elementi obiettivi acquisiti in giudizio e sulla discrezionalit \tilde{A} del giudice di merito, qualificandosi come misura "ragionevole" e non meramente equitativa. Supporto Alla Lettura:

ACCERTAMENTO TRIBUTARIO

Lâ??accertamento tributario (o fiscale) Ã" il complesso degli atti della pubblica amministrazione volti ad assicurare lâ??attuazione delle norme impositive. Lâ??attività di accertamento delle imposte da parte degli uffici finanziari ha carattere meramente eventuale, essendo prevista nel nostro sistema lâ??autoliquidazione dei tributi più importanti da parte del contribuente stesso, tramite lâ??istituto della dichiarazione. Gli uffici intervengono quindi soltanto per rettificare le dichiarazioni risultate irregolari o nel caso di omessa presentazione delle stesse. A seconda del metodo di accertamento utilizzato, questo può essere:

- analitico: attraverso lâ??analisi della documentazione contabile e fiscale;
- analitico-induttivo: cioÃ" misto, basato su un esame documentale e presunzioni, di norma fondate su elementi gravi, precisi e concordanti, salvo in caso di omessa dichiarazione o di contabilità inattendibile/omessa:
- **induttivo:** attraverso lâ??utilizzo esclusivo di presunzioni che possono essere anche esclusivamente semplici;
- sintetico: fondato su coefficienti ministeriali.